



COMUNE DI VALFURVA

Provincia di Sondrio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 3 del 02/02/2018.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **due** del mese di **febbraio** alle ore **20:30**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, sono convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione ordinaria, seduta pubblica.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
CACCIOTTO ANGELO	P		COMPAGNONI GRAZIANO	P	
BELLOTTI LUCA FERDINANDO	P		CONFORTOLA ERMANNO		A
CONFORTOLA ENRICO	P		SARUGGIA GIAN FRANCO	P	
COMPAGNONI FILIPPO	P		MERALDI MAURO		A
TENCI DANIELE	P		PUNTEL CARMELINO	P	
COMPAGNONI CANDIDO	P				

Presenti: 9 - Assenti: 2

Risulta presente anche l'Assessore esterno Bracchi Michela Fausta che partecipa ai lavori senza diritto di voto.

Sono nominati scrutatori:

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **Stefania Besseghini**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO **Daniele Tenci**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Illustra il consigliere Luca Bellotti, Assessore al Bilancio, dando lettura delle aliquote proposte, che sono peraltro le stesse dello scorso anno.

Il Consigliere Saruggia preannuncia la propria astensione, rimandando le proprie argomentazioni al momento della discussione sul Bilancio di Previsione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 artt. 8 e 9 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che

- a decorrere dall'anno 2013 è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

Visto l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

Richiamato altresì il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

Visto l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

Considerato che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

in materia di IMU

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. macchinari imbullonati;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

in materia di TASI

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota d'imposta;

Dato atto che, per quanto riguarda la TASI, la stessa già dal 2016 è di fatto azzerata in quanto, nel 2015, ne era stata deliberata l'imposizione dei soli immobili destinati ad abitazione principale;

Visto l'art. 1 comma 26 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) con il quale è stata determinata la sospensione per l'anno 2016 dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali;

Atteso che l'art. 1, comma 37 della Legge 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha confermato anche per il 2018 il blocco del potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta esclusione per la tassa sui rifiuti, mentre viene confermata, per il 2018, la maggiorazione TASI stabilita dai comuni gli anni 2016 e 2017;

Considerato che, alla luce delle suddette disposizioni, nel 2018 il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

Vista la deliberazione di C.C. n. 9 del 21.02.2017 con cui sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2017;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 12 novembre 2015 con la quale sono stati individuati i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine di approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2018-2020;

Ritenuto pertanto per l'anno 2018 confermare le aliquote dell'imposta municipale nella misura determinata per l'anno 2017, quali risultanti dalla citata deliberazione n. 9 del 21.02.2017;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti 7 favorevoli e voti 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 9 i presenti, dei quali 7 i votanti e 2 gli astenuti (Saruggia Gian Franco e Puntel Carmelino);

d e l i b e r a

- 1) Approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2018, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., come segue:

- Immobili classificati in categoria A (con esclusione della categoria A10) - C2 - C6 - C7 - D1 - D5: **aliquota 10,6 per mille** (dieci virgola sei per mille)
 - Immobili classificati in categoria D8: **aliquota 7,60 per mille** (sette virgola sei per mille)
 - Altri immobili (classificati in categoria A10, B, C1, C3, C4, C5, altre categorie D): **aliquota 9,0 per mille** (nove virgola zero per mille)
 - Abitazione principale (solo A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze previste dal vigente regolamento: **aliquota 4,0 per mille** (quattro virgola zero per mille)
 - Unità immobiliare e relative pertinenze (massimo una per categoria), concessa in comodato d'uso gratuito dal genitore (o dai genitori), al figlio (o ai figli), o viceversa, destinati dagli stessi a loro prima abitazione: **aliquota 7,6 per mille** (sette virgola sei per mille).
 - Immobili situati fuori dal centro edificato, privi di servizi (acquedotto, fognatura, elettricità, sgombero neve), che non risultino utilizzati nel periodo invernale, ove tali caratteristiche siano attestate dal possessore tramite autocertificazione: **aliquota 5,6 per mille** (cinque virgola sei per mille)
 - Aree fabbricabili: **aliquota 10,6 per mille** (dieci virgola sei per mille)
- 2) Confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
 - 3) Rinviare al Regolamento IUC (componente IMU) per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo;
 - 4) Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro i termini previsti dalla norma di legge, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011).
 - 5) Dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguenti, con voti 7 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 9 i presenti, dei quali 7 i votanti e 2 gli astenuti (Saruggia Gian Franco e Puntel Carmelino) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2018.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Daniele Tenci

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefania Besseghini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)